

Codice A1801A

D.D. 23 febbraio 2016, n. 431

**Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.**

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R del 6/12/2004 è stato promulgato il regolamento regionale recante “Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l’uso di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, predisposto secondo le disposizioni di cui all’articolo 13 della l.r. 5/08/2002, n. 20 e dell’articolo 1 della legge regionale 18/05/2004, n. 12;

- l’articolo 25 del regolamento citato demanda a provvedimenti della Direzione Opere Pubbliche (ora Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica) l’individuazione di forme di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle concessioni ivi previsti, con particolare riferimento alle concessioni a favore di enti e gestori di servizi a rete;

rilevato che nel corso della gestione delle attività legate al rilascio delle predette concessioni si verificano casi in cui viene richiesto l’attraversamento di corsi d’acqua con linee tecnologiche relative a servizi elettrici, di telecomunicazioni ovvero con infrastrutture lineari a rete (quali ad esempio gasdotti o acquedotti costituiti da tubazioni con piccolo diametro) i cui progetti prevedono l’uso di opere di attraversamento esistenti (ponti guadi, attraversamenti aerei, soglie e simili) mediante l’inserimento nella struttura del manufatto;

preso atto che nei casi in cui non si altera la situazione idraulica risultante dalla presenza del manufatto preesistente, in quanto la posa delle linee tecnologiche o delle infrastrutture a rete non riduce la sezione libera di deflusso del corso d’acqua, le valutazioni tecniche finalizzate all’autorizzazione in linea idraulica, propedeutica al rilascio della concessione, non presentano aspetti di particolare complessità;

ritenuto pertanto che il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione per gli attraversamenti di cui si tratta possa essere semplificato rispetto alle procedure ordinarie;

preso atto inoltre che in alcune situazioni i manufatti esistenti sono sprovvisti di autorizzazione idraulica o autorizzati con provvedimenti riferiti a normative superate e che pertanto non sono note le condizioni di sicurezza del manufatto stesso, ma vi è comunque l’interesse pubblico alla realizzazione delle linee di cui si tratta;

ritenuto necessario anche in tali casi individuare forme che consentano la realizzazione delle linee in oggetto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza idraulica;

ritenuto di individuare specifiche modalità procedurali per il rilascio dei provvedimenti in oggetto, come meglio precisato nell’allegato A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

preso atto che nell'ambito delle procedure di semplificazione indicate dall'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 vi è la possibilità di individuare particolari modalità operative per il rilascio di concessioni agli enti e alle società gestori dei servizi a rete, ritenuto opportuno demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione di convenzioni per regolare il rilascio di concessioni ai gestori di infrastrutture lineari a rete.

#### IL DIRIGENTE

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12
- visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R

#### *determina*

- di approvare le modalità di semplificazione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete di diametro ridotto su manufatti esistenti secondo quanto precisato nell'allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione di convenzioni per regolare il rilascio di concessioni ai gestori di infrastrutture lineari a rete

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali competenti.

IL DIRIGENTE  
Maria GAMBINO

Allegato

**Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per attraversamenti, con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.**

***Ambito di applicazione***

Le presenti misure sono finalizzate a delineare una procedura per il rilascio della concessione demaniale, previa autorizzazione idraulica, per realizzare attraversamenti con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete di corsi d'acqua di competenza regionale previsti su manufatti esistenti.

Per linee tecnologiche si intendono reti elettriche e linee di comunicazione e telecomunicazione; per infrastrutture lineari a rete si intendono acquedotti, fognature, condotti vari (gasdotti, oleodotti, ....) di ridotto diametro.

Per manufatto esistente si intende qualsiasi opera di attraversamento del corso d'acqua (ponti, guadi, attraversamenti aerei, soglie, traverse....).

Ai fini della presente determinazione, il manufatto esistente può essere utilizzato quale sostegno della linea tecnologica o dell'infrastruttura lineare con staffaggio o inserimento nella struttura del manufatto, in modo da non modificare l'ingombro dell'attraversamento e da non ridurre la sezione libera di deflusso.

***Oneri a carico del soggetto richiedente***

Alla domanda di concessione per l'attraversamento con linee tecnologiche o infrastrutture lineari sono allegati, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 3 del regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004:

- sezione trasversale del corso d'acqua comprensiva del prospetto quotato del manufatto preesistente e dell'infrastruttura richiesta;
- assenso del proprietario del manufatto esistente;
- copia o indicazione degli estremi dei provvedimenti autorizzativi dello stesso, se esistenti.

***Adempimenti istruttori a carico del Settore Tecnico***

***A) Manufatto esistente autorizzato:***

Nel caso in cui venga richiesto l'attraversamento utilizzando un manufatto esistente regolarmente autorizzato in linea idraulica, verificata la compatibilità idraulica dell'attraversamento in progetto e accertato che lo stesso non modifica nè riduce la sezione libera di deflusso del corso d'acqua, il responsabile del procedimento autorizza idraulicamente l'attraversamento della rete tecnologica o dell'infrastruttura lineare e rilascia la relativa concessione demaniale.

***B) Manufatto esistente non autorizzato o autorizzato con provvedimenti riferiti a normative superate :***

B1) Nel caso in cui il manufatto esistente non risulti autorizzato ovvero sia autorizzato con riferimento a normative tecniche superate, nelle more del procedimento di regolarizzazione del manufatto secondo quanto precisato al punto B2), il responsabile del procedimento, verificata la compatibilità idraulica dell'attraversamento in progetto e accertato che lo stesso non modifica nè riduce la sezione libera di deflusso del corso d'acqua, autorizza idraulicamente l'attraversamento della rete tecnologica o dell'infrastruttura lineare e rilascia la relativa concessione demaniale, inserendo nel disciplinare specifica clausola di esonero da ogni responsabilità della Regione Piemonte in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e prevedendo l'obbligo per il concessionario di adeguare o rimuovere la linea in caso di mancata regolarizzazione del manufatto esistente.

B2) Parallelamente viene attivato il procedimento di regolarizzazione idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario, anche in riferimento a quanto previsto dal punto 3.3.2 – *Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti* della Direttiva 4 del PAI, contenente i criteri di compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B".

Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il concessionario dell'infrastruttura lineare ospitata deve provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o rimozione del servizio concesso.

Sia nel caso A) che in quello B) qualora in fase istruttoria si rilevassero particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l'attraversamento in progetto, il responsabile del procedimento inviterà il richiedente a svincolare l'infrastruttura dal manufatto esistente, individuando tipologie di attraversamento alternative.